



SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA  
IL RESPONSABILE  
ROBERTA BIANCHEDI

Assemblea Legislativa  
[alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**INVIATO TRAMITE PEC**

TIPO ANNO NUMERO  
REG.  
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

## PROGETTO DI LEGGE

### Deliberazione di Giunta Regionale n. 1814 del 28 ottobre 2019

“PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEL PROGETTO DI LEGGE AVENTE AD OGGETTO LA RATIFICA DELL' "INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE" E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 11”.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

*Roberta Bianchedi*  
Firmato digitalmente



# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1814 del 28/10/2019

Seduta Num. 39

**Questo** lunedì 28 **del mese di** ottobre  
**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) Bonaccini Stefano | Presidente     |
| 2) Donini Raffaele   | Vicepresidente |
| 3) Bianchi Patrizio  | Assessore      |
| 4) Caselli Simona    | Assessore      |
| 5) Corsini Andrea    | Assessore      |
| 6) Gazzolo Paola     | Assessore      |
| 7) Mezzetti Massimo  | Assessore      |
| 8) Petitti Emma      | Assessore      |
| 9) Venturi Sergio    | Assessore      |

**Funge da Segretario l'Assessore:** Bianchi Patrizio

**Proposta:** GPG/2019/1873 del 21/10/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** VICEPRESIDENTE E ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE  
MATERIALI E IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E  
AGENDA DIGITALE

**Oggetto:** PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEL PROGETTO DI LEGGE  
AVENTE AD OGGETTO LA RATIFICA DELL'"INTESA INTERREGIONALE  
TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE  
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN  
MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E  
IDROVIE COLLEGATE" E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7  
MARZO 1995, N. 11.

**Iter di approvazione previsto:** Progetto di legge

**Responsabile del procedimento:** Alfeo Brognara

**Visto Capo Gabinetto:** Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con il D.P.R. 24/07/1977 n. 616, sono state dettate disposizioni afferenti il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di Navigazione interna e porti lacuali e previsto che, qualora siano interessati territori di più Regioni, le competenze siano esercitate mediante Intesa tra gli enti interessati;
- con legge 29/11/1990 n. 380 è stata prevista la realizzazione del "Sistema idroviario Padano Veneto" che ricomprende le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e riguardante la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, e ne è stato dichiarato il preminente interesse nazionale;
- che in applicazione delle citate norme le Regioni interessate:
  - hanno esercitato mediante l'Intesa Interregionale per l'esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, le funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali,
  - disciplinato con convenzioni, recepite con apposite leggi regionali, l'esercizio di tali funzioni;

Evidenziato che:

- le citate funzioni amministrative sono state da ultimo regolate dalle seguenti leggi regionali:
  - n. 11/1995, Regione Emilia-Romagna;
  - n. 6/2012, Regione Lombardia;
  - n. 23/1997, Regione Veneto;
  - n. 28/1995, Regione Piemonte;
- in attuazione delle citate Leggi regionali, le stesse Regioni partecipanti all'Intesa hanno redatto un'apposita convenzione per l'esercizio delle funzioni amministrative in argomento, approvata e recepita dai rispettivi ordinamenti con propria deliberazione n. 1094/1999, con delibera di Giunta regionale della Lombardia n. 1177/1999, con delibera della Giunta regionale della Regione Veneto n. 2148/1998 e con delibera della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 99-29588/2000;

Rilevato che dalla data in cui l'infrastruttura è stata dichiarata di interesse nazionale l'opera non è stata realizzata nella sua interezza, non sono pervenuti i finanziamenti previsti e sono intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la normativa in materia;

Evidenziato più in particolare che rispetto al citato sistema idroviario delineato con la L. n. 380/1990, non sono ancora stati realizzati gli interventi necessari a consentire la navigazione di V classe fino al Piemonte e conseguentemente si ritiene di dover adeguare la quota di partecipazione di quest'ultimo a tale condizione di fruizione del sistema stesso, che di fatto è attualmente assente e ciò per ottemperare alla richiesta avanzata da tale regione;

Evidenziato inoltre, che rispetto alle date di approvazione della convenzione sopra citata, le strutture operative preposte alla gestione del sistema idroviario padano veneto hanno subito sostanziali variazioni;

Richiamata la deliberazione del Comitato dell'Intesa Interregionale per l'esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate n. 2 del 16 aprile 2019 con la quale è stata proposta la modifica dell'Intesa sino ad oggi vigente e contestualmente approvato il nuovo testo di modifica dei contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere, nonché ad un diverso riparto degli oneri per il funzionamento dell'Intesa;;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 1013/2019, previo parere della Commissione assembleare III "Territorio, Ambiente e Mobilità", espresso in data 13/06/2019 con prot. n. AL/2019/14562, è stato approvato lo Schema di intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate;
- in ottemperanza al comma 3 dell'art. 21 della L.R. n. 16 del 2008, unitamente alla bozza dell'Intesa tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte approvata con la citata deliberazione n. 1013/2019, con apposita nota prot. n. PG/2019/0478713 del 22/05/2019 è stata data anche

comunicazione all'Assemblea legislativa delle informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione;

- l'Assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture materiali ed immateriali, Programmazione territoriale e Agenda Digitale ha sottoscritto l'intesa di cui trattasi ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. n. 16/2008, registrata agli atti con RPI/2019/552 del 24/10/2019 ed allegata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 3);

Dato atto che a seguito della sottoscrizione dell'Intesa si rende necessario procedere alla ratifica della medesima da parte dell'Assemblea Legislativa, in attuazione degli articoli 25 e 28, comma 4, lett. h) dello Statuto regionale e dall'art. 21 della L.R. n. 16/2008;

Ritenuto quindi di proporre all'Assemblea legislativa l'approvazione del progetto di legge per la ratifica della suddetta intesa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, insieme alla relativa relazione e alla scheda tecnico-finanziaria;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 23;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 199 del 17 febbraio 2014 recante "Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla Giunta regionale;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti Infrastrutture materiali ed immateriali, Programmazione territoriale e Agenda Digitale;

A voti unanimi e palesi

**D E L I B E R A**

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di proporre all'Assemblea Legislativa, in attuazione di quanto disposto dall'art. 117, ottavo comma della Costituzione, dagli artt. 25 e 28, comma 4, lettera h) dello Statuto e dall'art. 21 della L.R. n. 16/2008, l'approvazione del progetto di legge regionale (All. 2) avente ad oggetto la ratifica dell'"Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate" e abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 11, costituito da tre articoli e dall'allegata Intesa sottoscritta in data 24 ottobre 2019(allegato 3), dalla relazione illustrativa (allegato 1), dalla scheda tecnico-finanziaria (allegato 4), che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico gli Allegati 1, 2 e 3 della presente deliberazione;
3. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.



## Allegato 1

### PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**Ratifica dell' "Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate" e abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 11**

#### Relazione

Il presente progetto di legge regionale è finalizzato alla ratifica dall'Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 8 e art. 98 del D.P.R. n. 616/1977, che prevede che "le Regioni per le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile".

Tali funzioni amministrative sono già esercitate mediante una Intesa Interregionale per l'esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del citato D.P.R. n. 616/77 tra le regioni sopra indicate, regolata dalle leggi regionali n. 11/1995, Regione Emilia Romagna, n. 6/2012, Regione Lombardia, n. 23/1997, Regione Veneto e n. 28/1995, Regione Piemonte, approvata e recepita dai rispettivi ordinamenti con D.C.R. dell'Emilia-Romagna n. 1094/1999, con D.C.R. della Lombardia n. 1177/1999, con D.G.R. della Regione Veneto n. 2148/1998 e con D.G.R. Regione Piemonte n. 99-29588/2000.

Tuttavia, dalla data in cui il sistema idroviario padano veneto è stato dichiarato di interesse nazionale con L. 380/1990, le opere infrastrutturali necessarie non sono state

realizzate nella loro interezza, anche a seguito della circostanza che non sono pervenuti i finanziamenti previsti, e sono intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la normativa in materia. Nello specifico, rispetto al citato sistema idroviario, non essendo ancora stati realizzati gli interventi necessari a consentire la navigazione di V classe fino al Piemonte appare quindi opportuno adeguare la quota di partecipazione di quest'ultimo a tale condizione di fruizione del sistema stesso, che di fatto è attualmente assente e ciò in ottemperanza alla richiesta avanzata dalla regione Piemonte. Inoltre, rispetto alle date di approvazione della convenzione sopra citata, le strutture operative preposte alla gestione del sistema idroviario padano veneto hanno subito sostanziali variazioni. Si è ritenuto quindi necessario ed opportuno modificare i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere.

La ratifica dell'Intesa viene proposta all'Assemblea Legislativa in applicazione dell'art. 117, comma ottavo della Costituzione, degli articoli 25 e 28, comma 4. lett. h) dello Statuto regionale e dell'art. 21 della L.R. n. 16/2008.

Il progetto di legge di ratifica si compone di 3 articoli.

**L'articolo 1** ratifica la sottoscrizione dell'Intesa e ne descrive l'oggetto e le finalità.

**L'articolo 2**, relativo all'efficacia dell'Intesa ratificata, stabilisce che questa decorre dall'entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica delle regioni partecipanti all'Intesa, facendo salvi gli effetti prodotti dalle

iniziative della Regione, in attuazione dell'Intesa stessa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica.

**L'articolo 3**, relativo alle abrogazioni, stabilisce che alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica, è abrogata la L.R. n. 11/1995 e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999.

## ALLEGATO 2

### PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**Ratifica dell' "Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate" e abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 11**

#### Art. 1

##### Oggetto e finalità

1. Le funzioni amministrative già esercitate mediante l'Intesa Interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolata dalle leggi n. 11 del 1995 della Regione Emilia Romagna, n. 6 del 2012 della Regione Lombardia, n. 23 del 1997 della Regione Veneto e n. 28 del 1995 della Regione Piemonte ed approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999, sono modificate e disciplinate da una nuova Intesa interregionale, ratificata, in conformità all'articolo 25, comma 1, all'articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, con la presente legge.

#### Art.2

##### Efficacia dell'Intesa

1. L' Intesa di cui all'articolo 1, debitamente sottoscritta e allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'Intesa stessa, attivate tra la data della sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica di cui al comma 1.

#### Art.3

##### Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica di cui all'art. 2, è abrogata la Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 11 recante "Intesa

interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e Idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9", e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999.



## **INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE**

### **Premesso che:**

con il D.P.R. 24/07/1977 n. 616, sono state dettate disposizioni afferenti il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali; è stato inoltre previsto che qualora siano interessati territori di più Regioni le competenze siano esercitate mediante intesa tra gli enti interessati;

con legge 29/11/1990 n. 380 è stata prevista la realizzazione del "sistema idroviario padano veneto", riguardante la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, dichiarandolo di preminente interesse nazionale;

le funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali, esercitate mediante l'Intesa Interregionale per l'esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate, concordata ai sensi degli art. 8 e 98 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, sono regolate dalle seguenti leggi regionali:

- n. 11/1995, Regione Emilia Romagna;
- n. 6/2012, Regione Lombardia;
- n. 23/1997, Regione Veneto;
- n. 28/1995, Regione Piemonte;

le Regioni che hanno aderito all'Intesa hanno redatto un'apposita convenzione per l'esercizio delle funzioni amministrative in argomento che è stata approvata e recepita dai rispettivi ordinamenti con D.C.R. dell'Emilia-Romagna n. 1094/1999, con D.C.R. della Lombardia n. 1177/1999, con D.G.R. della Regione Veneto n. 2148/1998 e con D.G.R. Regione Piemonte n. 99-29588/2000.

Rilevato che dalla data in cui l'infrastruttura è stata dichiarata di interesse nazionale l'opera non è stata realizzata nella sua interezza, non sono pervenuti i finanziamenti previsti e sono intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la normativa in materia.

Ritenuto necessario ed opportuno modificare i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle opere, nonché ad un diverso riparto degli oneri per il funzionamento dell'Intesa.

vista la legge 27 Gennaio 2000, n.16: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996" rev.3 nella quale vengono individuate le grandi idrovie di interesse nazionale, tra cui i tratti già compresi nel sistema idroviario padano veneto:



| Numero di idrovie E |            | Descrizione del percorso*   |
|---------------------|------------|---|
| Idrovie principali  | Rami       |   |
| 91                  |            | [Canale Milano-Po], Po da Cremona a Volta Grimana, il canale Po-Brondolo e l'idrovia Litoranea Veneta fino a Monfalcone-Trieste |
|                     | E 91-01    | Fiume Mincio dalla foce al Lago Inferiore (Mantova)   |
|                     | E 91-02    | Po da Conca di Cremona a Casale Monferrato  |
|                     | E 91-03    | Canale Mantova – mare Adriatico fino a Porto Levante  |
|                     | E 91-03-02 | Po – Canale Mantova – mare Adriatico attraverso il collegamento di S. Leone   |
|                     | E 91-04    | Idrovia da Ferrara a Porto Garibaldi  |
|                     | E 91-05    | [Canale Padova-Venezia]   |
|                     | E 91-06    | Po Grande da Volta Grimana alla sua foce  |

Visto il Regolamento (UE) n.1315/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

Rilevato che in più occasioni l'Unione Europea ha espresso l'esigenza di uno sviluppo della rete globale di trasporto che interessa le vie d'acqua, ponendo la navigazione interna in relazione alla protezione della natura e sottolineando l'importanza del settore in una prospettiva di sostenibilità a lungo termine;

Vista la deliberazione del Comitato dell'Intesa Interregionale per l'esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate n. 2 del 16 aprile 2019 con la quale si propone di modificare la convenzione sino ad oggi vigente e contestualmente si approva il nuovo testo come di seguito indicato:

#### **Art. 1 – FUNZIONI ESERCITATE D'INTESA**

Le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte si impegnano, direttamente o attraverso i soggetti cui è affidata la gestione della navigazione, ad esercitare d'intesa le funzioni regionali concernenti l'ordinaria amministrazione e gestione in materia di navigazione interna, sui tratti appartenenti al sistema idroviario padano veneto individuati nella legge 16/2000 e indicati in premessa.



Le Regioni esercitano direttamente le funzioni che comportano le seguenti attività:

- a) iniziative promozionali per lo sviluppo della navigazione in acque interne; sia quelle di natura commerciale rivolte al trasporto di merci e di persone che quelle di natura ambientale, turistica, culturale, ricreativa e sportiva;
- b) iniziative rivolte a garantire la navigazione sul sistema idroviario e al superamento degli sbarramenti artificiali esistenti;
- c) svolgimento di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di progettazioni, nonché di pubblicazioni inerenti alla navigazione interna;
- d) iniziative volte all'ottenimento di finanziamenti di natura statale ed europea per la realizzazione, il potenziamento e il mantenimento della rete di navigazione riconducibile al sistema idroviario padano veneto;
- e) programmazione degli interventi riguardanti la realizzazione di nuove opere idroviarie sulle vie navigabili della rete gestita in comune;
- f) programmazione della manutenzione delle vie navigabili, garantendo la continuità e la sicurezza della rete,
- g) relazioni istituzionali con enti e organismi che si occupano di navigazione interna;
- h) organizzazione di riunioni e di convegni attinenti alle problematiche che interessano il settore;
- i) finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività;
- j) adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni e attività.

Ai soggetti cui le Regioni hanno affidato la gestione della navigazione competono le funzioni connesse alle seguenti attività:

- a) manutenzione, ripristino e adeguamento delle opere di navigazione sulle vie navigabili;
- b) manutenzione dei mezzi e delle componenti strumentali (meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, unità navigabili) necessarie per garantire il corretto funzionamento delle vie navigabili, compresa l'eventuale sostituzione dei mezzi obsoleti o non a norma;
- c) servizio di gestione del traffico fluviale relativo alla navigazione e gestione ed uso della rete di comunicazione e informazione collegata;
- d) servizio di segnalamento e di eventuale pilotaggio lungo le vie di navigazione;
- e) servizio di manovra delle conche di navigazione;
- f) servizio di piena relativo alle infrastrutture della navigazione interna;
- g) polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;
- h) gestione tecnico-amministrativa dell'intera rete idrografica indicata nella legge 16/2000;
- i) adempimenti connessi alla gestione afferenti le opere, gli impianti, i mezzi, le attrezzature, i materiali, il personale e ogni altro bene strumentale attinente l'attività;
- j) conservazione delle finalità demaniali dei beni costituenti il demanio della navigazione interna e sua gestione, favorendo l'utilizzo e la valorizzazione degli stessi per una pubblica utilità di interesse locale, regionale e sovraregionale.

## **Art. 2 – OBIETTIVI**

Le Regioni, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, si impegnano a perseguire gli obiettivi di seguito indicati:

- coordinamento e pianificazione della rete di navigazione sottesa all'asta fluviale del fiume Po, comprese le iniziative di altro settore che concorrono nell'utilizzo del sistema terra-acqua collegato;





- ottenimento di risorse economiche pubbliche o private necessarie per migliorare e/o incrementare la rete, l'offerta dei servizi connessi alla navigazione e l'ambiente posto in relazione;
- armonizzazione di tutta la rete di navigazione sottesa all'asta del fiume Po, anche se non espressamente indicata dalla legge 27 gennaio 2000, n. 16;
- armonizzazione della rete di navigazione con le altre reti di trasporto, compresa quella delle piste ciclopedonali e quella collegata ai parchi fluviali;
- realizzazione di nuove opere infrastrutturali rivolte alla navigazione;
- miglioramento della sicurezza delle vie di navigazione, dei porti e di tutte le attività riconducibili alla navigazione interna.

### **Art. 3 – PROGRAMMAZIONE**

Le Regioni di comune accordo, ognuna per quanto riguarda il territorio di propria competenza, si impegnano a definire:

- lo stato di attuazione del sistema idroviario padano veneto, dei tratti individuati nella legge n.16/2000, aggiornando periodicamente il sistema informativo TENtec della Commissione europea per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità e dei trasporti, le grandi vie navigabili di importanza internazionale;
- l'aggiornamento periodico del Project List del Corridoio Mediterraneo della rete TEN T finalizzato anche all'ottenimento di finanziamenti europei e statali;
- un Programma triennale di manutenzione del sistema idroviario aggiornato con cadenza annuale.

Il documento di programmazione di cui sopra è aggiornato annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario ovvero quando ritenuto necessario per il raggiungimento di un obiettivo specifico.

### **Art. 4 - ORGANISMI DI GESTIONE, DI RAPPRESENTANZA E DI CONSULTAZIONE**

Allo svolgimento delle funzioni amministrative individuate agli articoli 1 e 3, nonché all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 sovrintende un *"Comitato Interregionale per la navigazione interna"* composto dai quattro Assessori con delega a Infrastrutture e Trasporti delle Regioni partecipanti all'Intesa o da loro delegati.

A presiedere il Comitato, ogni tre anni e con un criterio di rotazione, viene scelto uno dei partecipanti, avente il ruolo di *"Presidente"* e di rappresentante dell'Intesa.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è coadiuvato da una *"Commissione consultiva tecnico-amministrativa"* composta da otto membri effettivi, 2 per ciascuna delle regioni e da queste nominati. Ad integrazione, alle sedute della Commissione partecipa un rappresentante per ogni agenzia, azienda o struttura operativa pubblica competente sul territorio in materia di navigazione interna senza diritto di voto.

La Commissione nomina altresì, fra i dipendenti regionali, un *"Segretario"*, la cui principale funzione è quella di assicurare la continuità amministrativa dell'Intesa e di coordinare gli



organismi di funzionamento previsti. Il Segretario dura in carica contestualmente al Presidente pro-tempore dell'Intesa, in base ai medesimi meccanismi di rotazione.

Il Comitato interregionale per la navigazione interna può riunirsi congiuntamente alla Commissione consultiva tecnico-amministrativa.

Il Comitato decide su tutte le questioni inerenti alla materia in parola; per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza di tutti e quattro i membri o di loro delegati; per la validità delle sue decisioni è richiesta l'unanimità dei voti; i verbali delle riunioni sono firmati da tutti i membri e dal Segretario della Commissione Consultiva tecnico-amministrativa quale soggetto verbalizzante.

Costituisce eccezione alla richiesta dell'unanimità di voto il caso indicato al successivo articolo 5 riguardante l'approvazione dei bilanci consuntivi dell'Intesa dove per un periodo transitorio la Regione Piemonte partecipa alla spesa solo con una quota simbolica; in tal caso l'espressione di voto dell'Ente interessato è meramente consultiva e non vincolante.

#### **Art. 5 - ONERI A CARICO DELLE PARTI E RIPARTIZIONE SPESE**

In condizioni ordinarie di esercizio dell'Intesa, a seguito della completa trasformazione del tracciato afferente il sistema idroviario padano-veneto riguardante il fiume Po e idrovie collegate, indicato dalla legge n.16/2000, gli oneri sostenuti dalle singole Regioni relativi alle funzioni e attività di cui al precedente articolo 1 vengono ripartiti tra le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte secondo le seguenti aliquote:

- 33% la Regione Emilia-Romagna;
- 33% la Regione Lombardia;
- 33% la Regione Veneto;
- 1% la Regione Piemonte.

È ammissibile ogni spesa riconducibile a finalità di gestione del sistema idroviario, sia esplicitamente prevista nei singoli bilanci regionali, sia non esplicitamente prevista ma documentabile nelle rendicontazioni dei soggetti di cui si avvalgono le Regioni per la gestione del sistema idroviario, purché derivante da introiti legati alla gestione del demanio della navigazione interna incamerati direttamente dai soggetti anziché dalle regioni.

Transitoriamente, nel periodo breve e medio, e comunque sino a quando il tracciato della via di navigazione posto in territorio piemontese non sarà reso conforme ai requisiti previsti per le infrastrutture di trasporto indicati dal Regolamento UE n.1315/2013, la Regione Piemonte partecipa alla spesa con una quota simbolica dello 0,1% e pertanto la parte rimanente di quota ordinaria sopra indicata dell'1% viene proporzionalmente ripartita fra le altre Regioni già toccate da una navigazione CEMT di almeno classe IV, portando l'aliquota al 33,3%. Tale disposizione si applica ai bilanci approvati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione.

Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale dell'Intesa e il relativo riparto delle spese deve essere approvato dal Comitato Interregionale per la navigazione interna entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni di inserire le previsioni nel proprio bilancio di previsione.



Il bilancio consuntivo del rendiconto di gestione dell'Intesa e il relativo riparto delle spese deve essere approvato dal Comitato Interregionale per la navigazione interna entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni di provvedere all'adozione dei conseguenti atti amministrativi.

Ai fini di definire le previsioni di bilancio il Comitato Interregionale per la navigazione interna può avvalersi di sistemi semplificati di quantificazione della spesa preventivamente approvati, basati sulla standardizzazione dei costi e sulla definizione dello standard di servizio che si vuole erogare.

Ai fini della definizione delle somme poste a conguaglio, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione, le differenze rispetto al bilancio di previsione non possono essere superiori al 20%, dell'importo approvato con il relativo bilancio di previsione, fatto salvo eventuali costi indifferibili sopraggiunti nel corso dell'esercizio. Tali situazioni devono essere preventivamente comunicate e approvate dal Comitato.

Ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo si fa riferimento, nella relazione illustrativa di accompagnamento, anche alle spese sostenute in attuazione del programma delle manutenzioni di cui all'art. 3 della presente Convenzione, al fine del riscontro da parte delle Regioni del livello di attuazione di quanto programmato e della definizione del programma relativo alle annualità successive.

In caso di esigenze di funzionalità del sistema segnalate nel corso dell'anno e ritenute accoglibili dalle Regioni, è contemplata la possibilità che quota parte del conguaglio dovuto sia dedicato alle risoluzioni di tale problematiche da attuarsi tramite atto di convenzionamento specifico tra le Regioni interessate, qualora necessario.

Le Regioni si impegnano a liquidare le spettanze entro sei mesi dalla data di approvazione dei bilanci compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

#### **Art. 6 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

Le parti concordano che i contenuti del presente accordo possano essere modificati su proposta di uno degli Assessori facenti parte del Comitato Interregionale per la navigazione interna recepite dalle amministrazioni regionali interessate.

Regione Emilia Romagna \_\_\_\_\_(documento firmato digitalmente)

Regione Lombardia \_\_\_\_\_(documento firmato digitalmente)

Regione Veneto \_\_\_\_\_(documento firmato digitalmente)

Regione Piemonte \_\_\_\_\_(documento firmato digitalmente)



REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r\_emiro )  
Giunta ( AOO\_EMR )  
RPI/2019/552 del 24/10/2019

#### **ALLEGATO 4**

**PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**Ratifica dell' "Intesa interregionale tra le regioni Emilia-**  
**Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle**  
**funzioni amministrative regionali in materia di navigazione**  
**interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate" e**  
**abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 11"**

#### **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto la ratifica dell'Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e Idrovie collegate già concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolata dalle leggi n. 11 del 1995 della Regione Emilia Romagna, n. 6 del 2012 della Regione Lombardia, n. 23 del 1997 della Regione Veneto e n. 28/1995 della Regione Piemonte.

E' stata rilevata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'intesa regolata dalle citate leggi regionali al fine di consentire la realizzazione degli interventi necessari a permettere la navigazione di V classe fino al Piemonte, adeguando la quota di partecipazione di quest'ultimo, modificando i contenuti della convenzione esistente per attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di navigazione interna. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale

La ratifica dell'Intesa viene proposta all'Assemblea Legislativa in applicazione dell'art. 117, comma ottavo della Costituzione, degli articoli 25 e 28, comma 4. lett. h) dello Statuto regionale e dell'art. 21 della L.R. n. 16/2008.

#### Analisi degli articoli

L'articolo 1 definisce l'oggetto e dispone la ratifica della sottoscrizione dell'Intesa. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna, sui tratti appartenenti al sistema idroviario padano veneto, già esercitate ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e non è per la Regione di carattere oneroso.

L'articolo 2, relativo all'efficacia dell'Intesa, stabilisce che questa decorre dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica, facendo salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell'Intesa stessa, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell'ultima legge di ratifica.

L'articolo 3, relativo alle abrogazioni, stabilisce che alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica di cui all' art. 2, è abrogata la L.R. n. 11/1995 e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999. Anche tale previsione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e non è per la Regione di carattere oneroso.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Atti amministrativi

**GIUNTA REGIONALE**

Alfeo Brognara, Responsabile del SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1873

**IN FEDE**

Alfeo Brognara

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1873

IN FEDE

Paolo Ferrecchi



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1873

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1814 del 28/10/2019

Seduta Num. 39

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi